

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2591 del 13/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PONTENURE, STRADA PER PONTERIGLIO N. 25, RICHIESTA DALLA DITTA "TECNOGEN SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE GRUPPI ELETTROGENI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2714 del 12/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PONTENURE, STRADA PER PONTERIGLIO N. 25, RICHIESTA DALLA DITTA "TECNOGEN SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "FABBRICAZIONE GRUPPI ELETTROGENI".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. det-amb 2861 del 17/8/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con provvedimento conclusivo prot. n. 6926 del 10/09/2016, come rettificata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1674 del 06/04/2018 (rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con provvedimento conclusivo prot. n. 3321 del 21/04/2018), per l'attività di "fabbricazione gruppi elettrogeni" svolta dalla ditta TECNOGEN SPA (P.I./C.F. 01126350337) nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Strada per Ponteriglio n. 25 (che è anche sede legale della ditta), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Pontenure con nota prot. 10780 del 11/12/2025, acquisita da ARPAE Piacenza con prot. n. 229919 del 12/12/2025 – pratica Sinadoc 38403/2025 - presentata dal procuratore della ditta TECNOGEN SPA (P.I./C.F. 01126350337) per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "fabbricazione gruppi elettrogeni" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Strada per Ponteriglio n. 25 (che è anche sede legale della ditta) per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), DPR 59/2013- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 (modifica sostanziale);

- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti" (modifica sostanziale);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico (modifica sostanziale);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

#### Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, questo Servizio, con nota prot. n. 227704 del 19/12/2025, ha richiesto la documentazione a completamento per il titolo "scarichi";
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 230786 del 29/12/2025 è stata acquisita la documentazione a completamento prodotta dalla ditta per il titolo ambientale "scarichi";
- con nota prot. n. 5154 del 13/01/2026 questo Servizio ha comunicato l'esito positivo della propria

verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- con nota prot. n.9059 del 19/01/2026 questo Servizio ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 23007 del 05/02/2026 questo Servizio ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 35789 del 25/02/2026 è pervenuta, da parte della Ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 38356 del 27/02/2026 è stata comunicata alla ditta la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 44270 del 10/03/2026 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 51111 del 19/03/2026 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, e nel contempo è stato richiesto il completamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 55141 del 25/03/2026, la ditta ha prodotto la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 63967 del 08/04/2026 è stata trasmessa, agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni, comunicando agli Enti stessi i termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", con l'istanza acquisita al prot. ARPAE n. 219919/2025, la ditta ha trasmesso la "Valutazione di Impatto Acustico mediante indagine fonometrica", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 63716 del 08/04/2026, in cui viene espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 38640 del 14/04/2026, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 67671 in pari data;
- nota prot. n. 3417 del 18/04/2026, acquisita al prot. ARPAE n. 71007 del 20/04/2026, con cui il Suap del Comune di Pontenure ha trasmesso:
  - nota prot. n. 3502 del 17/04/2026 con cui il Comune di Pontenure ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera e "impatto acustico";
  - nota prot. n. 3504 del 17/04/2026 con cui il Comune di Pontenure ha rilasciato l'Autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti", con prescrizioni;
  - nota prot. n. CBP/14383 del 15/12/2025, con cui il Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole per la modifica sostanziale dello scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti", con prescrizioni;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264, come confermate con la nota prot. 05/11/2025-1091246, in base alle quali *"gli adempimenti in materia di verifiche antimafia nei procedimenti di AUA sono svolte dai SUAP. Fanno eccezione alla suddetta regola generale, i procedimenti relativi ad impianti che effettuano gestione rifiuti (artt. 215- 216 del d.lgs. 152/2006) e i procedimenti di AUA che non passano dal SUAP; solo in questi casi le verifiche vengono svolte da ARPAE."*

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal

Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa TECNOGEN SPA (P.I./C.F. 01126350337), relativamente all'attività di "fabbricazione gruppi elettrogeni" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Strada per Ponteriglio n. 25 (che è anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale - a favore della ditta TECNOGEN SPA (P.I./C.F. 01126350337), per lo stabilimento ubicato in Comune di Pontenure, Strada per Ponteriglio n. 25 (che è anche sede legale) relativamente all'attività di "fabbricazione gruppi elettrogeni", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	COMUNE

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. det-amb 2861 del 17/8/2016 come rettificata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1674 del 06/04/2018;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti";*

4. DI DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima

- della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Pontenure per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;
  - il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, come confermate con nota prot. 05/11/2025-1091246, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE (adottato con Delibera del Direttore Generale dell'Agenzia n. 9 del 30/01/2026);
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e  
Energia  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

## Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA	
Rif. prat. Sinadoc <b>38403-25</b> (Attività istruttoria n. 18 del 28/04/2026)	
TECNOGEN SPA (P.I./C.F. 01126350337) - Attività di fabbricazione gruppi elettrogeni - Stabilimento sito in Comune di Pontenure Strada per Ponteriglio n. 25.	
DESCRIZIONE	
<p>Dalla documentazione prodotta si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● saranno eliminate le emissioni E7, E8, E16, E17;</li> <li>● sono previste: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ l'installazione di n. 1 impianto taglio laser (E19)</li> <li>○ l'installazione di n. 1 gruppo elettrogeno di emergenza (E20) di potenza pari a 443 kWt. Viene dichiarato che lo stesso non è inserito nel ciclo produttivo, quindi non è soggetto al titolo I della parte quinta ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 272 del decreto medesimo;</li> <li>○ l'installazione di n. 1 aspirazione banco ritocchi con bombolette (E21) per un consumo massimo di 100 kg/anno di bombolette;</li> <li>○ l'installazione di n. 1 macchina stampante laser etichette (E22). Non è prevista l'applicazione di vernice in quanto l'operazione sarà eseguita su targhette di alluminio verniciato asportando lo strato verniciante già presente; l'installazione di un banco di incollaggio (E23 e E24);</li> <li>○ l'aspirazione degli scarichi derivanti dal collaudo (E25, E26);</li> <li>○ l'aumento delle portate di E10, E13 e E15 e la riduzione della portata di E9;</li> </ul> </li> <li>● la ditta dichiara che le operazioni di collaudo vengono svolte per periodi limitati pari a circa 30 minuti per macchina e pertanto l'utilizzo delle emissioni in atmosfera ad esse collegate, considerando il numero di impianti sottoposti a collaudo giornalmente, risulterà quasi sempre notevolmente inferiore alle 8 h/giorno indicate cautelativamente nel quadro riassuntivo;</li> <li>● i generatori da collaudare sono alimentati a gasolio e per una minor percentuale a benzina;</li> <li>● la potenza complessiva degli impianti di combustione a metano generanti le emissioni E2, E3 e E18 è tale da farli rientrare nella lettera dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;</li> <li>● la potenza del cogeneratore a metano autorizzato è tale da farlo rientrare nella lettera gg) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non è soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;</li> <li>● risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06; rispetto a ciò il proponente riferisce l'attuale indisponibilità di alternative;</li> <li>● è presente un impianto termico civile rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06.</li> </ul>	
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO	
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:	
<b>EMISSIONE N. E1 SCARICO VAPORE ACQUEO FOSFOSGRASSAGGIO</b>	
Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>	
Fosfati (espressi come PO <sub>4</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze alcaline	5 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E2 SCARICO FUMI COMBUSTIONE METANO – P= 200 kWt - scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1</b>	

**EMISSIONE N. E3 SCARICO FUMI COMBUSTIONE METANO – P= 460 kWt - scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1**

**EMISSIONE N. E4 POLIMERIZZAZIONE VERNICE**

Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E5 SCARICO ARIA ABBATTITORE POLVERI**

Portata massima	15000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:		ciclone + filtro maniche

**EMISSIONE N. E6 ASPIRAZIONE SCARICHI MOTORE**

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E9 ASPIRAZIONE SCARICHI MOTORE**

Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E10 SALDATURA/MOLATURA**

Portata massima	9600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. 11 CALDAIA RISCALDAMENTO (non soggetta rilascio dell'autorizzazione in quanto rientrante nel Titolo II della parte quinta - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06)**

**EMISSIONE N. E12 IMPIANTO COGENERAZIONE A METANO – POTENZA TERMICA 680 KW - scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1**

**EMISSIONE N. E13 ASPIRAZIONE SCARICHI MOTORE**

Portata massima	9600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>

Monossido di carbonio	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E14 ASPIRAZIONE SCARICHI MOTORE</b>		
Portata massima	1200	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E15 BANCO INCOLLAGGIO</b>		
Portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E18 SCARICO FUMI COMBUSTIONE METANO (FASE ASCIUGATURA) P=230 kWt - scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1</b>		
<b>EMISSIONE N. E19 SCARICO TAGLIO LASER</b>		
Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	
<b>EMISSIONE N. E21 ASPIRAZIONE BANCO RITOCCHI CON BOMBOLETTE</b>		
Portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT	
<b>EMISSIONE N. E22 MACCHINA INCISIONE LASER ETICHETTE</b>		
Portata massima	100	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	4	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E23 BANCO INCOLLAGGIO</b>		
Portata massima	8000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E24 BANCO INCOLLAGGIO</b>		
Portata massima	2500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (espressi come COT)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E25 ASPIRAZIONE SCARICHI MOTORE</b>		

Portata massima	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm <sup>3</sup>
<b>EMISSIONE N. E26 ASPIRAZIONE SCARICHI MOTORE</b>		
Portata massima	21500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa di inquinanti:</u>		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	1	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

- Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
  - l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia del sistema di abbattimento; inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
  - gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura e delle polveri di molatura, devono garantire, per ogni punto di captazione, una velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso maggiore o uguale a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s. Inoltre devono essere evitate possibili correnti d'aria interferenti con la captazione;
- Al fine di evitare la diluizione degli inquinanti, per le emissioni a servizio di più impianti, in caso di funzionamento non contemporaneo degli stessi, la portata deve essere quella strettamente necessaria;
- Il gestore non deve superare un consumo massimo annuo di bombolette per verniciatura pari a 100 kg/anno;
- I giorni di funzionamento dell'impianto per i ritocchi di verniciatura con bombolette (E21) ed i relativi consumi di bombolette, nonché i consumi di adesivi, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine bollate a cura dal ST di Arpa di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi di bombolette, di adesivi contenenti COV nonché sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- I camini di emissione E1, E4, E5, E6, E9, E10, E13, E14, E15, E19, E21, E22, E23, E24, E25 ed E26 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
--------------------------	--

Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
----------------	---

8. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
9. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
10. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
11. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
12. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
13. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
14. I monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E4, E5, E10, E15, E19, E23 ed E24 devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
15. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E6, E9, E13, E14, E21, E25 ed E26 e l'obbligo di effettuare monitoraggi in sede di messa a regime di cui al punto 29. il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tali emissioni;
16. Stante l'esiguità della portata di E22 e fermo restando l'obbligo di effettuare i monitoraggi in sede di messa a regime di cui al punto 29., il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a tale emissione;
17. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
18. Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O):** UNI EN 14790:2017;
  - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
  - **ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>):** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>):** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/2000 all.1);
  - **Composti organici volatili (espressi come COT):** UNI EN 12619:2013;
  - **Acido fosforico, fosfati e suoi composti (espressi come H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>):** campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.8.2000 all. 2 per acido solforico) o campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1;
  - **sostanze alcaline:** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
19. Per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
  - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
20. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae

- di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
21. la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
  22. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
    - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
    - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
  23. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
  24. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
  25. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
  26. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
    - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
    - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
  27. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
  28. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
  29. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E9, E10, E13, E15, E19, E21, E22, E23, E24, E25, E25, E26 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

30. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
31. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
32. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
33. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAE di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

E' fatto salvo:

- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- che devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
- quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06.

#### DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpae n. n. 44270 del 10/3/2026.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico (S1) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti"**

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>38403-25</b> (Attività istruttoria n. 19 del 08/05/2026)
TECNOGEN S.P.A. (C.F./P.IVA 01126350337) – Attività di fabbricazione gruppi elettrogeni - Stabilimento sito in Comune di Pontenure, Strada per Ponteriglio, 25.
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Per la matrice scarichi la modifica consiste nell'incremento del carico organico generato dall'insediamento (passato da 16 a.e. a 38 a.e.), determinato dall'aumento del personale presente in azienda (80 addetti di cui 20 con mansioni d'ufficio e 60 con mansioni manuali). Di conseguenza saranno adeguati gli impianti di trattamento.</p> <p>Dall'insediamento, pertanto, origina <u>lo scarico S1 di acque reflue domestiche</u>, provenienti dai servizi igienici, che generano un carico di 38 A.E. e vengono trattate mediante un sistema costituito da n° 7 fosse Imhoff, n° 7 pozzetti di decantazione, un filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 70 A.E.) ed un piccolo impianto di fitodepurazione a vassoi assorbenti.</p> <p>Lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti".</p>
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
<p>Per lo scarico <u>S1 di acque reflue domestiche</u>, recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Braciforti", si impartiscono le seguenti <b>prescrizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui installato;</li> <li>le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (dei pozzetti degrassatori, delle fosse Imhoff e del filtro percolatore) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;</li> <li>il pozzetto di controllo posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore deve risultare sempre accessibile per consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;</li> <li>deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, l'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff nonché, almeno una volta all'anno, il controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;</li> <li>l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;</li> <li>poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione della fognatura privata nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato/modificato (dandone sollecita comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni. Il manufatto di immissione della fognatura privata non dovrà ridurre la sede del canale consortile e dovrà consentire il regolare deflusso delle acque senza creare intoppi che possano pregiudicare il buon funzionamento dello stesso canale;</li> <li>nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà darne immediatamente comunicazione (tramite PEC) al Comune di Pontenure, all'ARPAE (SAE e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;</li> </ol>

- h) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Pontenure, all'ARPAE (SAE e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria "Schema fognario: Acque nere - Acque chiare - Acque piazzali - Acque di copertura - Tavola U – del 13/02/2026" trasmessa con le integrazioni pervenute il 10/03/2026 assunta al prot. Arpae n. 44270.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**